ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 15

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' integrato dell'importo di lire 5 miliardi ed e' esteso al comune di Roccamena ed alla frazione Grisi del comune di Monreale. I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1971. Al fine predetto, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971 che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro per l'interno e' autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 1 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it